



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F. 80002130195

Settore Agricoltura e Ambiente

Dirigente: dr. Andrea Azzoni

Via Dante, 134 - 26100 Cremona

telefono 0372/406.566 - telefax 0372/406.555 - 406.461

e-mail: agricoltura.ambiente@provincia.cremona.it

casella P.E.C.: protocollo@provincia.cr.it



Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

Rif. Prot. 41464/14

Pratica: (generale/AUA - 28/11)

P.E.C.

Spett.li

Sportelli Unici Attività Produttive SUAP
dei Comuni della Provincia di Cremona

e, p.c.

Spett.le

Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona

Spett.le

Dipartimento A.R.P.A. di Cremona

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Voltura degli atti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -
Procedura istruttorio-amministrativa.

Facendo seguito alla richiesta di un SUAP del territorio provinciale e consultato il competente Ufficio regionale, con la presente si comunica che questo Settore ha stabilito la seguente procedura, integralmente dematerializzata, da espletare per il rilascio di un atto di trasferimento della titolarità dell'AUA:

- 1) il titolare dell'atto autorizzativo comunica con P.E.C. i dati del nuovo gestore all'Autorità competente, almeno 30 giorni prima della cessione (così come previsto al punto 4 del decreto di ogni AUA);
- 2) il legale rappresentante del nuovo soggetto gestore presenta tempestivamente mediante P.E.C. al SUAP del Comune competente per territorio una specifica domanda, firmata digitalmente, conforme al modello elaborato da questa Provincia e corredata della documentazione in esso specificata (tra cui la documentazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo mediante dichiarazione di assolvimento relativa a 2 marche da euro 16);
- 3) il responsabile del SUAP verifica la correttezza formale dei documenti presentati e, in caso positivo, emette comunicazione telematica di avvio del procedimento al diretto interessato e all'Autorità competente, a cui provvede a inoltrare anche la domanda con i suoi allegati;
- 4) il competente Ufficio della Provincia esegue l'istruttoria di sua competenza e predispose il testo del decreto di adozione del provvedimento di voltura, che viene firmato digitalmente dal Dirigente, per poi essere trasmesso con P.E.C. al SUAP;
- 5) il SUAP notifica digitalmente l'atto di voltura ai soggetti indicati nel provvedimento stesso, comunicandone all'Autorità competente ed ai soggetti preposti all'esecuzione dei controlli la data di consegna al nuovo Gestore.

Si sottolinea il fatto che ad oggi non è possibile da parte di questo Ente prevedere una procedura diversa al fine di garantire la gestione telematica degli iter. Il passaggio attraverso il SUAP in caso di voltura è quindi imprescindibile. Si informa infine che il sito web istituzionale della Provincia di Cremona è stato integrato con un'apposita sezione dedicata alle volture dell'AUA, completa dei modelli digitalmente compilabili della domanda di voltura e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dr. Andrea Azzoni)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

UT.



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE SALUTE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

COMUNE DI GERRE DE' CAFFINO
PROVINCIA DI CREMONA
15 MAR. 2015
1486
PROT. N. 2015/0014336
sanita@pec.regione.lombardia.it

Protocollo H1.2015.0014336 del 14/05/2015

Firmato digitalmente da WALTER BERGAMASCHI

Ai Signori Sindaci dei Comuni della
Lombardia

Ai Direttori Generali delle ASL

LORO SEDI

Oggetto : regolamento locale di igiene tipo: art. 124 della legge regionale n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) - Ulteriori indicazioni.

In relazione a quanto previsto dall'art. 124 della l.r. n. 33/2009 e ad integrazione della nota prot. n. T1.2015.0016687 del 31 marzo 2015, si richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che all'emanazione del regolamento locale di igiene tipo di cui alla DGR 49784/1985 sono sopravvenute notevoli innovazioni normative a livello, europeo, nazionale e regionale, rispetto alle quali diverse disposizioni del suddetto regolamento sono incompatibili e non possono pertanto trovare applicazione.

In particolare, con riferimento ai diversi titoli in cui è articolato il suddetto regolamento, si precisa quanto segue:

TITOLO I

Reca disposizioni generali in materia di sanità pubblica e di assistenza sanitaria.

Come noto, l'assetto istituzionale di tutto il sistema sanitario è profondamente cambiato rispetto a quanto riportato nel regolamento a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, della riforma sanitaria introdotta dal decreto legislativo n. 502/1999 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e della stessa l.r. n. 33/2009.

In particolare, non è trascurabile l'aspetto legato alle previsioni di espletamento di alcune attività dell'allora USSL, non più effettuate dalle attuali ASL (es. interventi di disinfestazione, che possono restare residuali solo in alcune situazioni locali, ma non sono più previsti quali compiti d'istituto).

Per effetto delle innovazioni introdotte, le disposizioni del titolo I non sono più applicabili.

TITOLO II

Reca disposizioni in materia di igiene del territorio.

A partire dall'inizio degli anni '90 la grande attenzione per la tutela dell'ambiente ha comportato l'adozione di numerosi atti normativi che hanno mutato sia l'approccio complessivo alla problematica sia le competenze attribuite ai diversi organi istituzionali.

Si pensi solo all'istituzione dell'ARPA con la l.r. n. 16/1999, nonché alle funzioni conferite alle province, ora fase di riordino.

In parallelo alle innovazioni normative nazionali, si registra l'emanazione di numerose disposizioni europee in materia di qualità dell'aria, inquinanti atmosferici, emissioni industriali, emissioni di veicoli, reach, rifiuti, ecc..

Relativamente alle specifiche disposizioni si rinvia alla nota del 31 marzo 2015.

TITOLO III (aggiornato con DGR n. 4/45266 del 25 maggio 1989)

Reca disposizioni in materia edilizia.

Anche in questo settore la normativa statale negli ultimi anni ha compiutamente disciplinato aspetti specifici dei quali si occupano i regolamenti locali di igiene, talvolta in assenza di coordinamento con altri regolamenti locali (es. regolamento edilizio, NTA).

TITOLO IV (aggiornato con DGR n. 5/33946 del 16 marzo 1993)

Reca disposizioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande completamente superate da norme comunitarie (v., in particolare, regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano) e da ulteriori norme ad essere correlate, rispondenti a logiche diverse; fondate, cioè, non più sulla mera verifica della sussistenza di requisiti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ma sulla responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare e quindi sul controllo a posteriori degli effettivi risultati in termini di controllo del rischio.

La Direzione Generale Salute della Regione ha pertanto definito "standard" per l'attività di controllo ai fini della sicurezza alimentare, formalmente recepiti da tutte le ASL, che costituiscono riferimento per le autorità competenti locali che effettuano le verifiche secondo le tecniche di controllo dettate dalle norme europee.

In conclusione, anche le disposizioni del titolo IV non sono più applicabili.

Certi di aver fornito utili indicazioni per l'omogenea e corretta applicazione dei regolamenti locali di igiene, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si raccomanda - in caso di aggiornamento dei suddetti regolamenti - di evitare la replicazione di norme contenute in altre fonti.-

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
WALTER BERGAMASCHI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: Maria Gramegna Tel. 02/6765. 3118